



# COMUNE DI CAPITIGNANO

C.A.P. 67014 Provincia dell'Aquila  
Telefono 0862 905463 fax 905158

---

## UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### AVVISO PUBBLICO

A norma dell'Art. 29 del D.L. vo 285/92 e successive ed integrazioni rende noto che i proprietari confinanti le strade di uso pubblico disciplinate dell'art. 2 del decreto citato, hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla angolazione necessaria.

Il taglio dei rami delle piante non deve essere inferiore a mt 4,00, di altezza, calcolata dalla sede viaria.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengono a cadere sul piano stradale alberi, rami di qualsiasi dimensioni, i proprietari hanno l'obbligo di rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Chiunque viola le disposizioni dell'art. 29 del D.L.vo 285/92 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 169,00 a euro 679,00, incrementato nella misura del Decreto Interministeriale del 16 dicembre 2014, in vigore dal 1 gennaio 2015.

Alla sanzione amministrativa, consegue la sanzione accessoria, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione di opere abusive.

I lavori di adeguamento alla normativa citata, devono essere realizzati non oltre 10 giorni, dalla data della presente.

Capitignano 1 luglio 2015

IL RESPONSABILE  
Ten. Francesco Succorsi

